



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2021, proposto dalla Associazione Anaa Assomed, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Arbib, Giovanni Crisostomo Sciacca e Marcello Marra Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l'Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

- dalla delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello 4.8.2021, n. 1159, e dell'allegato "Bando di indizione di selezione pubblica per titoli e prova pratica con procedura d'urgenza per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di

collaboratore tecnico professionale chimico cat. D in possesso di specifiche esperienze, per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale”, pubblicati in data 8 agosto 2021 sull'Albo on line dell'Amministrazione;

- della nota 27.7.2021 prot. n. 629/CQRC del Direttore della UOC CQRC (Controllo qualità e Rischio Chimico) della medesima Azienda;

- della nota 2.8.2021 prot. 638-CQRC-U del Direttore della UOC CQRC (Controllo qualità e Rischio Chimico) della medesima Azienda;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello;

Vista la memoria difensiva di parte ricorrente del 4 ottobre 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro

Uditi nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2021 i difensori delle parti presenti ai quali è stato dato avviso della possibilità di definizione della causa con sentenza in forma semplificata, così come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che:

- con atto notificato e depositato il 14 settembre 2021, l'Associazione dei medici dirigenti, Anaa Assomed, ha impugnato la delibera 4 agosto 2021, prot. n. 1159, del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 8 agosto 2021, con la quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli e prova pratica per il conferimento di incarichi a tempo determinato per la posizione di “Chimico”, da inquadrare come: “Collaboratore tecnico professionale – Categoria D”; ne deduce l'illegittimità perché le norme legislative, regolamentari e di contrattazione collettiva vigenti che disciplinano la professione del Chimico ascriverebbero

quest'ultima all'area della Dirigenza sanitaria, così come ribadito dalla recente giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, espressasi sulla questione *de qua*;

- l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei presupposti atti di programmazione; nel merito, ha dedotto che gli attuali assetti ordinamentali regionali legittimano la sussistenza di entrambe le figure di collaboratore tecnico chimico e dirigente chimico;

- la ricorrente ha replicato con memoria;

- all'udienza camerale del 7 ottobre 2021, previo avviso alla parti della possibilità di definizione della causa con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato posto in decisione;

RITENUTO che:

- è infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata dall'Amministrazione resistente poiché il provvedimento impugnato è un bando di concorso relativo a posizioni professionali che l'associazione ricorrente asserisce essere in contrasto con la normativa e la contrattazione collettiva vigenti, e si identifica come atto autonomamente lesivo che non richiede la necessaria impugnazione dei pregressi atti di programmazione, facenti parte dell'iter procedimentale che ha portato all'adozione del bando medesimo (cfr. TAR Marche, 8 ottobre 2020, n. 573, confermata, anche sul punto, da Cons. Stato, IV, 8 luglio 2021, n. 5195).

- nel merito ricorso è fondato e va accolto per le condivise motivazioni già espresse nelle recenti sentenze dei T.A.R. e del Consiglio di Stato (sentenza n. 782 del 2019 del TAR Basilicata, TAR, Marche, 8 ottobre 2020, n. 573, cit; Cons. Stato, IV, 8 luglio 2021, n. 5195, cit.) alle quali si rinvia per dovere di sinteticità, aventi a oggetto bandi di analogo tenore a quello oggetto di impugnazione, dei quali è stata sancita l'illegittimità poiché a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n. 502 del 1992, la contrattazione collettiva non prevede più la figura del chimico nell'allegato I, recante le Declaratorie delle categorie e profili, nella categoria D,

collaboratori professionali sanitari, personale tecnico sanitario;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il bando di concorso impugnato;

RITENUTO che, in ragione della novità della questione e degli orientamenti giurisprudenziali solo di recente consolidatisi, le spese di giudizio vanno eccezionalmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO